

PROTOCOLLO D' INTESA

TRA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

E

**le Regioni Italiane
e le Province autonome di Trento e Bolzano**

per la promozione e la diffusione dell'istituto del nuovo apprendistato

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in via Veneto 56 – Roma, rappresentato dal Ministro Elsa Fornero, di seguito denominato MLPS

E

Le Regioni Italiane e le Province autonome di Trento e Bolzano, rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Vasco Errani, di seguito denominate Regioni

da ora in poi indicati, congiuntamente, anche come le Parti.

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, "Testo unico dell'Apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 22;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", art. 1 commi 16, 17 e 19, art. 2 commi 2, 8, 20, 29, 32, 36 e 37, art. 4, comma 52.

PREMESSO CHE

- La recente riforma del mercato del lavoro interviene sull'istituto dell'apprendistato nell'ottica di creare, soprattutto per i giovani, un mercato del lavoro inclusivo e dinamico e di costruire le condizioni per favorire un'occupazione

di qualità, attraverso la quale contribuire alla crescita sociale ed economica del Paese.

- Nello spirito e nella sostanza della riforma, il nuovo apprendistato, in tutte le sue tipologie, rappresenta, da un lato, una modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, e dall'altro, uno strumento importante per lo sviluppo professionale dei lavoratori.
- Le Parti, ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza, attesa anche la necessità di un'applicazione uniforme sul territorio nazionale, intendono promuovere e diffondere la cultura del "buon lavoro" anche attraverso lo strumento del nuovo apprendistato.
- Le Parti convengono sulla opportunità di stipulare un "Protocollo d'intesa per la promozione e la diffusione dell'istituto del nuovo apprendistato", attesa la rilevanza che tale tipologia contrattuale ha assunto in ragione delle novità normative introdotte dalla riforma del mercato del lavoro.

Ciò premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1

Rilancio del contratto di apprendistato nella sua nuova formulazione

1. Le Parti si impegnano a perseguire il rilancio del contratto di apprendistato nella sua nuova formulazione attraverso l'avvio di una campagna di comunicazione e di un programma di azioni volti a far conoscere più diffusamente ai giovani le opportunità offerte dal nuovo contratto di apprendistato e incentivarne l'utilizzo da parte delle imprese.
2. Le Parti, ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza, si impegnano a favorire il raggiungimento della massima diffusione del nuovo contratto di apprendistato attraverso la condivisione del programma di azioni orientate a:
 - sostenere l'apprendistato come strumento privilegiato per creare opportunità di occupazione per i giovani e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro;
 - potenziare il ricorso ad un contratto vantaggioso per le imprese che consente di formare il capitale umano di cui hanno bisogno per produrre innovazione;
 - rafforzare la rete di servizi e coinvolgere attivamente gli attori che contribuiscono alla *governance* del sistema e alla realizzazione dei percorsi di apprendistato.

Articolo 2

Sito web dedicato al nuovo apprendistato

1. Attesa la necessità di garantire l'uniformità e l'accessibilità delle informazioni su tutto il territorio italiano, è istituito il sito web nazionale www.nuovoapprendistato.gov.it.

2. Il sito web è progettato con la finalità di rendere sempre evidenti le aree di interesse dei differenti target.

3. Per rafforzare l'azione informativa verso il mondo dell'impresa e i giovani il sito web dedicato al nuovo apprendistato, inteso come *centro di risorse online* con un elevato grado di partecipazione e interattività (informazioni, documentazione, strumenti operativi per le diverse categorie di utenti), si configura quale punto di snodo verso altri canali informativi.

4. Per consolidare una rete informativa e di collaborazione tra stakeholder, il portale rimanda ai singoli siti regionali, tramite link alle pagine web dedicate che, a loro volta, dovranno essere linkate al sito nazionale.

5. Le pagine web regionali sono alimentate sulla base di un format condiviso dalle Parti.

6. Entro il 15 febbraio 2013 è costituito un gruppo di lavoro congiunto tra le Parti per la definizione degli aspetti tecnici operativi ed il monitoraggio dell'attuazione del protocollo.

7. Le Parti aggiornano periodicamente i contenuti del sito e delle pagine web collegate.

8. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarrà della collaborazione dell'ISFOL e di Italia Lavoro per le rispettive competenze.

Articolo 3

Informazione e diffusione del Protocollo d'Intesa

Le Parti si impegnano a predisporre all'interno dei rispettivi canali di comunicazione, appositi spazi per presentare il contenuto dell'iniziativa e le modalità di adesione all'iniziativa.

Articolo 4
Durata e Validità

1. Il Protocollo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto tra le Parti.
2. Per l'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, nessun onere grava sui bilanci del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni.

Roma, li 24 gennaio 2013

Per

il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Per

le Regioni Italiane e le
Province Autonome di Trento e Bolzano

